

**DELIBERAZIONE 21 NOVEMBRE 2023**

**533/2023/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DI TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE E MISURA DEL GAS, PER GLI ANNI DAL 2009 AL 2022**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1273<sup>a</sup> riunione del 21 novembre 2023

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239, come successivamente modificata e integrata;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 27 dicembre 2019, 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione 570/2019/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 570/2019/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2022, 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025", approvata con la deliberazione 737/2022/R/GAS, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 11 aprile 2023, 156/2023/R/GAS;

- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* (oggi Direzione Infrastrutture Energia) dell’Autorità 30 gennaio 2015, 3/2015 (di seguito: determinazione 3/2015).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG, prevede che:
  - le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità, in ciascun anno del periodo regolatorio, nelle finestre 1 febbraio – 15 febbraio e 1 settembre – 15 settembre;
  - tali richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture Energia e *Unbundling* dell’Autorità;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accolte con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
  - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati patrimoniali, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accolte con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta di rettifica completa di tutti i suoi elementi;
  - l’articolo 4, comma 4, della RTDG, prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accolte per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 (mille) euro;
- con la determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

**CONSIDERATO CHE:**

- sono state presentate entro il 15 settembre 2023, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
  - istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali riferite a località servite dalle imprese distributrici riportate nella successiva TABELLA A:

TABELLA A

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
63	MOGEST SRL (ANCHE PER CONTO DI 62-AMG SRL)
353	RETI PIU' SRL
436	SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA
615	ASCOLI RETE GAS SRL
693	CONSORZIO SIMEGAS
791	TOSCANA ENERGIA SPA
807	ITALGAS RETI SPA
860	LD RETI SRL
4316	VALCHISONE RETE GAS SRL
22668	2i RETE GAS SPA
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

- istanze di rettifica di dati fisici dall'impresa distributtrice 807-ITALGAS RETI SPA, con riferimento all'anno dati 2021, dall'impresa distributtrice 1728-VERGAS SRL, con riferimento agli anni dati 2013, 2014 e dal 2016 al 2021, e dall'impresa distributtrice 2130-MEDITERRANEA ENERGIA, con riferimento agli anni dati dal 2017 al 2019.

**CONSIDERATO CHE:**

- con riferimento all'istanza presentata dall'impresa distributtrice 807-ITALGAS RETI SPA, di cui alla precedente TABELLA A, a causa di un malfunzionamento tecnico della raccolta telematica "RAB GAS", non è stato possibile acquisire i dati oggetto di rettifica nei sistemi di elaborazione utilizzati per il calcolo delle tariffe di riferimento in tempo utile per il presente provvedimento di rideterminazione;
- con riferimento all'istanza presentata dall'impresa distributtrice 22668-2i RETE GAS SPA, di cui alla precedente TABELLA A, risulta necessario procedere ad approfondimenti sulla documentazione trasmessa, i cui tempi istruttori non risultano compatibili con le tempistiche di approvazione della presente deliberazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- con riferimento alle richieste di rettifica presentate entro il 15 settembre 2023, o comunque in tempo utile per le determinazioni tariffarie oggetto della presente deliberazione:
  - in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accogliere con decorrenza retroattiva le richieste di rettifica di dati

patrimoniali che presentano vantaggi per i clienti finali, presentate dalle imprese distributrici di gas naturale riportate nella seguente TABELLA B:

TABELLA B

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
63	MOGEST SRL (ANCHE PER CONTO DI 62-AMG SRL)
353	RETI PIU' SRL
860	LD RETI SRL

- accogliere le rettifiche richieste dall'impresa distributtrice 807-ITALGAS RETI SPA, di cui alla precedente TABELLA A, prevedendo, tuttavia, di rinviare le conseguenti rideterminazioni tariffarie, a vantaggio per i clienti finali, al provvedimento di rideterminazione relativo alle istanze di rettifica che saranno presentate nella prossima finestra prevista dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della RTDG (1 febbraio – 15 febbraio 2024);
- rinviare l'eventuale accoglimento dell'istanza di rettifica dati presentata dall'impresa distributtrice 22668-2i RETE GAS SPA, di cui alla precedente TABELLA A, nelle more degli approfondimenti istruttori sulla documentazione trasmessa;
- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG e sulla base delle disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015, prevedere che:
  - o per le imprese distributtrici di seguito elencate nella TABELLA C, le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati successivi all'anno 2020, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accolte in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA C

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
4316	VALCHISONE RETE GAS SRL
25367	INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA SPA

- o per le imprese distributtrici di seguito elencate nella TABELLA D, le istanze di rettifica e integrazione di dati patrimoniali presentate a correzione di dati tariffari relativi ad anni dati precedenti all'anno 2021, che comportano vantaggi per l'impresa distributtrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2024, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA D

ID ARERA	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
63	MOGEST SRL (ANCHE PER CONTO DI 62-AMG SRL)
436	SEAB - SERVIZI ENERGIA AMBIENTE BOLZANO SPA
615	ASCOLI RETE GAS SRL
693	CONSORZIO SIMEGAS
791	TOSCANA ENERGIA SPA
4316	VALCHISONE RETE GAS SRL

- con riferimento alle richieste di rettifica di dati fisici, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, secondo cui le richieste di rettifica di dati fisici sono accolte per l'anno tariffario a cui è riferibile l'errore, nonché sulla base delle disposizioni riportate nell'Allegato A alla determinazione 3/2015:
  - o accogliere le istanze di rettifica presentate dall'impresa distributtrice 1728-VERGAS SRL, con riferimento agli anni dati 2013, 2014 e dal 2016 al 2020 e dall'impresa distributtrice 2130-MEDITERRANEA ENERGIA, con riferimento agli anni dati dal 2017 al 2019;
  - o prevedere che le istanze di rettifica di dati fisici presentate dall'impresa distributtrice 807-ITALGAS RETI SPA e dall'impresa distributtrice 1728-VERGAS SRL, con riferimento all'anno dati 2021, siano accolte in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2023, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della RTDG.

**RITENUTO NECESSARIO:**

- in relazione alle istanze di rettifica presentate dalle imprese e alle rideterminazioni recepite con il presente provvedimento nei termini sopra precisati, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG

**DELIBERA**

**Articolo 1**

*Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni dal 2009 al 2022*

- 1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni tariffe dal 2009 al 2022, come riportati

rispettivamente nelle Tabelle da 1 a 13, allegate al presente provvedimento, di cui formano parte integrante.

## **Articolo 2**

### *Indennità amministrativa*

- 2.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 14, allegata al presente provvedimento, di cui forma parte integrante.

## **Articolo 3**

### *Disposizioni finali*

- 3.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa per i servizi energetici e ambientali.
- 3.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

21 novembre 2023

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*